

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 026/CGF

(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 298CGF– RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2014

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S.D. OMNIA BITONTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OMNIA BITONTO/VICARIUS DEL 30.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 78 del 7.5.2014)

Con atto dell'8.5.2014, l'ASD Omnia Bitonto proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. alla Corte di Giustizia Federale avverso la delibera assunta, in II grado, dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia di cui in epigrafe, con la quale l'ultimo Giudice, ribaltando il *decisum* di I grado, aveva revocato il provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara Omnia Bitonto/Vicarius del 30.3.2014 per 3-0 in favore dell'ASD Bitonto, e per l'effetto, ripristinato il risultato conseguito sul campo di 1-2 in favore della Pol. D. Vicarius." (cfr Delibera del Giudice Sportivo – Com. Uff. n. 73 del 10.4.2014).

Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Omnia Bitonto di Bitonto (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. SULMONA CALCIO 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIGHENCOMER EDUARDO SEGUITO GARA SULMONA CALCIO 1921/CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014)

La società A.S.D. Sulmona Calcio 1921 ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014 con la quale è stata inflitta al calciatore Bighencomer Eduardo la squalifica per 5 giornate effettive di gara in relazione alla gara Sulmona/Città di Giulianova del 27.4.2014, perchè "*al termine della gara tentava di colpire un calciatore avversario con uno schiaffo e rivolgeva ad un altro avversario una spinta proferendo all'indirizzo di entrambi espressioni offensive e minacciose*".

Con il proprio reclamo, la ricorrente chiede la riduzione della sanzione sostenendone la eccessiva afflittività perchè sproporzionata rispetto alla effettiva entità della condotta seppure censurabile del proprio calciatore. In particolare il Giudice sportivo non avrebbe tenuto conto delle

circostanze attenuanti che avrebbero dovuto ricevere applicazione dal momento che la condotta del Bighencomer sarebbe avvenuta in reazione ad una violenta subita da un avversario, non vi sarebbero state conseguenze pregiudizievoli per alcun soggetto, non vi sarebbe proporzione rispetto alla sanzione comminata all'avversario che avrebbe provocato la reazione del Bighencomer.

A giudizio della Corte il ricorso è tuttavia infondato e, come tale, deve essere respinto.

La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le deduzioni svolte nell'atto di reclamo non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell'accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S..

Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene che quella applicata dal Giudice Sportivo sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi dal calciatore Bighencomer nel rispetto del principio della afflittività della sanzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Sulmona Calcio 1921 di Sulmona (Aquila).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 13 agosto 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete